

Studio Legale Vuolo
Via Romualdo II Guarna 20 - Salerno
Via delle Carrozze 3 - Roma

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorrono le gemelle Chiara (PTRCHR00L64I676B) e Rosa **PE-TRUCCIELLO** (PTRRSO00L64I676I) rappre. te e difese g. m. in calce dagli avv.ti Luigi **VUOLO** (VLULGU61R16H703Y - avvocato.luiguolo@legalmail.it - FAX 0892581112) ed Angela **STORNAIUOLO** (STRNGL92D51F912P - ange-la.stornaiuolo@pec.it) presso i cui indirizzi PEC sono elett. te dom. te

per l'annullamento previa sospensione: **a)**- degli atti dell'Università La Sapienza, recanti “*l'esito di valutazione*” dei posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia da coprire mediante trasferimento per l'anno accademico 2022/2023, pubblicati il 12.10.2022 ed il 13.10.2022 relativamente alle graduatorie di merito riferite al IV anno; **b)**- delle note prot. n. 2022-URM1SAM-0100831 e prot. n. 2022-URM1SAM-0100850 del Responsabile del procedimento; **c)**- di tutti i verbali della Commissione per la selezione delle domande ai sensi dell'Avviso per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; **d)**- del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022; **e)**- ove e per quanto lesivi dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al

primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023 e del Regolamento Didattico; **f)**- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi delle ricorrenti;

2- per il conseguente riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'immatricolazione al IV anno, anche in soprannumero;

3- in via subordinata per l'annullamento delle selezioni effettuate al IV anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento.

F a t t o

L'Università "La Sapienza" pubblicava in data 30.6.2022 "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023" (sedi: Azienda Policlinico Umberto I - Polo Pontino - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea).

Le gemelle-ricorrenti, iscritte presso l'Università di Pleven, in possesso dei requisiti previsti dal bando e in ossequio a quest'ultimo, provvedevano alla registrazione sul portale Infostud con la conseguente attribuzione del numero dei numeri di matricola:

- per Chiara **Petruc ciello** il n. 1916568;
- per Rosa **Petruc ciello** il n. 1916582.

Di talchè inoltravano l'istanza di trasferimento per l'iscrizione al IV anno per la sede "Polo Pontino" per cui l'avviso prevedeva 36 posti (successivamente, come evincibile dalla graduatoria, sono stati assegnati 37 posti).

In data 12.10.2022 l'Università pubblicava le relative graduatorie, liddove le ricorrenti risultavano:

- **Chiara** alla 57^ª posizione idonea ma non assegnata, con l'83,3% di esami sostenuti (**10/12**) e 87,5 CFU;
- **Rosa** alla 56^ª posizione idonea ma non assegnata, con l'83,3% di esami sostenuti (**15/18**) e 113 CFU.

Vale immediatamente evidenziare che le ricorrenti vantano un *curriculum studiorum* perfettamente **identico**, giacché hanno entrambe una Referenza accademica da 113 CFU.

Pertanto, con note PEC del 19.10.2022, le ricorrenti, oltre a segnalare solermente la discrasia nella valutazione delle carriere, richiedendone la rivalutazione, formulavano istanza di accesso al fine di visionare ed estrarre copia dei verbali di valutazione redatti dalla competente Commissione e dei criteri di valutazione adottati.

Le diffide a provvedere rimanevano prive di riscontro, mentre la richiesta di accesso agli atti veniva parzialmente riscontrata in data 10.11.2022 con la trasmissione del verbale dei lavori della Commissione per la selezione delle domande e dello

stralcio del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022.

Orbene, anche tali atti non danno alcuna contezza dei criteri di valutazione del *curriculum studiorum* delle ricorrenti e dei candidati utilmente graduati, sicché si è costretti a ricorrere per i seguenti

m o t i v i

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3
D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N.
206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N.
241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BAN-
DO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957,
DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L.
11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO
DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-
CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIO-
NE, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO.
SVIAMENTO.**

1.1) Secondo l'insegnamento dell'A.P. n. 1/2015 il trasferimento per anni successivi al primo avviene sulla base della valutazione dei crediti formativi.

Entrambe le ricorrenti hanno presentato una Referenza acca-

demica di **113 cfu** con la quasi totalità degli esami del proprio anno di corso (III) superati, ma la loro valutazione in graduatoria risulta incredibilmente **differente**.

Risultano assegnati studenti aventi la medesima carriera pregressa ed il medesimo percorso di studi e che sorprendentemente in graduatoria riportano un maggiore numero di CFU riconosciuti, nonché studenti con un *curriculum studiorum* addirittura inferiore alle ricorrenti (cfr.: Graduatoria del IV anno: posizione 27 con 89 CFU, posizioni 28 e 29 con 83,5 CFU, tutti NON vincitori di concorso di ammissione ai sensi della L. n. 264/99 art. n.1 lett. a).

Di talchè appare manifesta l'assoluta carenza di istruttoria nell'attività di valutazione del bagaglio pregresso, nonché la conseguente manifesta irrazionalità del punteggio loro assegnato.

L'esatta attribuzione di 113 CFU consente loro il trasferimento e, in ogni caso, una migliore collocazione in graduatoria.

Di talchè è superata anche la cd. prova di resistenza ai fini dell'ammissione in soprannumero.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BAN-

**DO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957,
DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L.
11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO
DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-
CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIO-
NE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO.
SVIAMENTO.**

2.1 L'erronea valutazione delle posizioni delle ricorrenti è in palese contrasto, oltre che con i principi generali che governano l'attività amministrativa, con il D.M. MUR 16.3.2007 che, all'art. 3, per i casi di trasferimento da un corso di laurea ad un altro, prevede che *“Il mancato riconoscimento dei crediti de-
ve essere adeguatamente motivato”*, nonché con le disposizioni dell'Avviso e del Regolamento didattico, le cui disposizioni affidano ad un giudizio di valutazione il riconoscimento dei CFU vantati dagli aspiranti.

2.2 Ma vi è di più, giacché la posizione incredibilmente sviante dell'Amministrazione è confermata anche dalle note del 10.11.2022, aventi medesimo contenuto, con cui ha ritenuto che *“l'eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione non può*

essere accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare un carico di lavoro irragionevole idoneo ad interferire con il regolare operato di questa Amministrazione”.

Risulta agevole rappresentare che la documentazione trasmessa in una all’istanza di trasferimento presentata dai candidati è completamente **digitalizzata** e, comunque, la relativa trasmissione risultava necessaria al fine di verificare l’univocità del metro di giudizio utilizzato per la valutazione delle istanze.

Ma vi è di più, atteso che, nella specie, pure a fronte di espresso atto di diffida, con cui le ricorrenti hanno tempestivamente segnalato l’erronea valutazione, non è intervenuta né la revisione della graduatoria, né tantomeno un qualunque riscontro che fornisse un’adeguata motivazione.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3

D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL’UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-

**CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIO-
NE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO.
SVIAMENTO.**

Sotto altro aspetto, a quanto è dato sapere alcuni studenti “Assegnati” risultano immatricolati presso altri Atenei, con conseguente vacanza di posti attribuibili, sicché appare oltre modo irrazionale che l’Ateneo intimato non abbia proceduto al conseguente scorimento della graduatoria.

Non a caso, codesto Ecc.mo Collegio ha già avuto modo di statuire in fattispecie analoghe, caratterizzate dal contingamento dei posti disponibili, come *“non appaia ragionevole un sistema che, dopo aver determinato un determinato fabbisogno di posti e stanziato le relative risorse economiche, non ne preveda l'integrale copertura, nonostante la sussistenza di soggetti idonei interessati. Tale esito non risulta pregiudizievole solo per il medico che aspira a specializzarsi, che vede svanire la possibilità di intraprendere tale percorso in una sede maggiormente ambita, ma altresì per l'interesse pubblico che caratterizza la procedura a monte del concorso, volta a stabilire il numero di specializzazioni da bandire in ragione delle previsioni future circa il relativo fabbisogno nazionale. Questo scopo resta in parte tradito nel momento in cui, a causa del descritto meccanismo*

che caratterizza la procedura, parte dei posti non resti coperta, pur in presenza di interessati idonei a ricoprirli” (cfr.: TAR Lazio Roma, III, 24.11.2022, n. 15745, CdS, VI, 3.6.2022, n. 4519).

Di talchè si formula espressa istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo Collegio ordini il deposito degli atti da cui è evincibile l'esatto numero di studenti immatricolati nella procedura di trasferimento al IV anno a fronte del numero degli studenti assegnati in base ai 36 posti disponibili come da bando.

L'accoglimento dei motivi che precedono è satisfattivo per gli interessi delle ricorrenti perché comporta la loro ammissione al trasferimento presso l'Università La Sapienza.

In via subordinata, tuttavia, avverso l'intera selezione intervenuta si deducono i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3
D.M. MUR 16.3.2007, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N.
206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N.
241, 10 E 44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BAN-
DO DI TRASFERIMENTO, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957,
DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L.
11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO
DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-
CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,**

CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

4.1 L'Amministrazione ha comunicato che per l'elevato numero di partecipanti ha deciso “*di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l'esito delle singole valutazioni,..., ed elaborando in tal modo la graduatoria*”.

Tale posizione dimostra, di per sé, che nella specie non sia intervenuta la valutazione in concreto dei programmi di studio svolti dai singoli candidati.

Pure l'A.P. ha statuito che “*la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti*” (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

4.2 Il procedimento è assolutamente viziato, in quanto manca, per espressa ammissione della stessa Università, qualsiasi elemento che dia contezza dell'esatta valutazione di ogni singolo candidato.

Di talchè si fa espressa istanza a codesto Ecc.mo Tribunale affinché sia disposta l'acquisizione in giudizio della documentazione (non rilasciata in sede di accesso), ovvero della documentazione prodotta dagli studenti utilmente graduati in sede di presentazione dell'istanza di trasferimento.

V) In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

Con riserva di dedurre motivi aggiunti e di formulare ulteriori richieste istruttorie.

Istanza di sospensione

Il fumus boni iuris è nei motivi di ricorso.

Il danno è con riferimento all'erronea valutazione del *curriculum studiorum* delle ricorrenti ed alla preclusione della dovuta assegnazione al trasferimento in Italia (con i connessi ed alti costi per la permanenza in Bulgaria) tra l'altro in una fase congiunturale di particolare difficoltà sia per le vicende epidemiologiche sia per la maggiore vicinanza al conflitto bellico

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori, con declaratoria di ripetizione del

contributo unificato che si versa di € 650,00 per il valore inde-
terminabile della causa.

Salerno - Roma, 12 dicembre 2022

avv. Luigi Vuolo

avv. Angela Stornaiuolo